

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE
RELATIVI A PROVVIDENZE PER LE
ZONE COLPITE DALLE ALLUVIONI

SABATO 31 LUGLIO 1954

(6ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PALLASTRELLI

INDICE

Disegno di legge:

« Provvidenze a favore delle regioni colpite da alluvioni dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954 » (137, 230, 235, 253, 291, 376, 389, 397-B) (Di iniziativa dei senatori Barbareschi ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 61, 62, 64
BOLOGNESI	62
BUIZZA, relatore	62
DE LUCA	64
GAVINA	64
MOLÈ	62, 63
PUCCI	64
TERRAGNI	62

La seduta è aperta alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Bolognesi, Bosia, Buizza, Calauti, Canevari, De Giovine, Gavina, Molè, Negri, Pallastrelli, Porcellini, Pucci, Terragni e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Negro è sostituito dal senatore Mancino.

Interviene, a norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, il senatore De Luca Angelo.

Interviene altresì il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone.

PORCELLINI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Barbareschi ed altri: « Provvidenze a favore delle regioni colpite da alluvioni dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954 » (137, 230, 235, 253, 291, 376, 389, 397-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Barbareschi ed altri: « Provvidenze a favore delle regioni colpite da alluvioni dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954 ».

Questo disegno di legge, che ci ritorna approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, era stato già approvato dalla nostra Commissione con il seguente titolo: « Provvedimenti a favore della località della Lombardia, della provincia di Genova, della Valle del torrente Trebbia, del Trentino-Alto Adige, della Sicilia, della provincia di Verona e della provincia di Rieti, disastrose dalle alluvioni eccezionali dell'estate e autunno 1953 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BOLOGNESI. Ricordo che il rappresentante del Governo, quando questa Commissione approvò la prima volta questo disegno di legge, s'impegnò fino ad una somma di 6 miliardi. Noi ci opponemmo perchè ritenevamo la somma insufficiente. Ora questa cifra è stata aumentata di un miliardo e mezzo, ma il provvedimento è stato esteso a tutto il territorio nazionale, e pertanto mi sembra che, data la maggiore estensione territoriale delle zone a cui provvedere, la somma resti insufficiente.

TERRAGNI. Le modifiche apportate dalla Camera al disegno di legge ne hanno cambiato completamente la fisionomia. Se dovessimo fare una questione di principio, dovremmo insistere sulla insufficienza degli stanziamenti perchè, secondo i calcoli fatti dal collega Buizza, la cifra occorrente per le alluvioni del 1951, è di 10 miliardi. Ora il provvedimento non solo riguarda le regioni che avevano in quelle alluvioni riportato particolari danni, ma si estende nel tempo e ad altre regioni. Per una considerazione di utilità pratica vedo che la Commissione è orientata nel senso di accettare il disegno di legge. È una forma di transazione che si accetta per ragioni contingenti.

BUIZZA, *relatore*. Il Presidente della competente Commissione della Camera ebbe a dirmi che il disegno di legge sarebbe stato approvato dalla Commissione così come era stato votato dal Senato se non si fosse riconosciuta la necessità di emendare l'articolo 5 relativo alla copertura della spesa. Poichè la Ragioneria generale dello Stato, in contrasto con quanto era affermato nella lettera che aveva mandato alla nostra Commissione, ha eccepito che la dizione dell'articolo 5 non era ortodossa, la Commissione della Camera, dovendo variare l'articolo 5, ha fatto anche altre variazioni. Bisognerebbe avere la statistica delle provvidenze che rientrano in questo disegno di legge per le zone disastrose dalle alluvioni nel periodo dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954 per poter dire se le spese incidono più o meno notevolmente. Comunque, sia il Presidente della Commissione della Camera dei deputati che il relatore ed altri membri della Commissione, mi hanno detto che il disegno di legge

riguarda solo le zone disastrose, cioè quelle che sono state colpite da alluvioni a carattere eccezionale. Questo concetto è stato affermato anche dall'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici dinanzi alla Commissione della Camera, il quale ha detto che il Ministero avrebbe fatto la discriminazione in base all'intensità delle alluvioni verificatesi. Ora, se modifichiamo il disegno di legge e lo rinviemo, nuovamente alla Camera, la questione si complica eccessivamente. Sono perciò del parere di accettare le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Vuol dire che se gli stanziamenti saranno insufficienti, domanderemo qualcosa di altro con un altro disegno di legge.

MOLÈ. Osservo che, trattandosi di eventi consunti nel tempo, non c'è nulla che non possa essere calcolato e preveduto da noi perchè si tratta di provvidenze a favore delle regioni colpite dalle alluvioni dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954, esclusa la Calabria per la quale vi è una legge speciale. Noi sappiamo che, oltre le zone alluvionate previste nella precedente dizione dell'articolo 1, non vi è stata che la provincia di Parma ad essere colpita con carattere di eccezionalità. La riprova è che nè alla Camera nè al Senato si sono chiesti provvedimenti speciali. Ed allora, considerando anche che vi è un aumento di stanziamento, io mi dichiaro favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo approvato dalla Camera. Ne do lettura:

Art. 1.

Le provvidenze disposte dagli articoli da 1 a 5 della legge 10 gennaio 1952, n. 9, a favore delle zone disastrose dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno del 1951, sono estese a tutte le regioni del territorio nazionale, esclusa la Calabria, disastrose dalle alluvioni verificatesi dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954.

A tale scopo è autorizzata la spesa di lire sette miliardi e 500.000.000.

(È approvato).

Art. 2.

Le provvidenze disposte a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e marcescienze dell'estate e autunno 1951 con gli articoli da 1 a 13 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese alle località di cui all'articolo precedente.

A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo e 500 milioni.

Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 7 della stessa legge è spostato al 30 giugno 1955.

(È approvato).

Art. 3.

Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi previsti dalle leggi richiamate nei precedenti articoli debbono essere presentate, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, rispettivamente all'Ufficio del Genio civile e all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I contributi medesimi possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purchè gli interessati ne abbiano dato preventivamente notizia agli uffici rispettivamente indicati nel precedente comma e questi abbiano proceduto all'accertamento del danno.

(È approvato).

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti straordinari, da iscriversi negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste:

a) in relazione all'articolo 1:

lire 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1954-55;

lire 1 miliardo e 500 milioni nell'esercizio finanziario 1955-56;

lire 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1956-57;

lire 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1957-58;

b) in relazione all'articolo 2:

lire 1 miliardo nell'esercizio finanziario 1954-55.

lire 500 milioni nell'esercizio finanziario 1955-56.

Le somme non impiegate in un esercizio vanno in aumento a quello degli esercizi successivi.

(È approvato).

Art. 5.

Alla copertura della spesa derivante dalla presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1954-55, sarà fatto fronte con riduzione di lire 3 miliardi del capitolo n. 515 del bilancio del Tesoro per lo stesso esercizio.

Negli esercizi successivi la spesa sarà iscritta in apposito capitolo dei bilanci.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 6.

Alla ripartizione delle somme destinate alle provvidenze di cui alla presente legge provvederanno, ciascuno per la propria competenza, il Ministro per i lavori pubblici e il Ministro per l'agricoltura e foreste, con propri decreti, sentiti preventivamente, per quanto riguarda le provincie delle Regioni a statuto speciale, gli assessori regionali dei lavori pubblici e dell'agricoltura.

(È approvato).

MOLÈ. Nel dichiararmi favorevole alla approvazione del disegno di legge in esame, affermo che è mia intenzione mantenere il provvedimento da me presentato insieme con il senatore Pallastrelli a favore delle zone disastrose dalle alluvioni nella provincia di Parma ove, da parte dei Ministeri competenti, non dovessero ritenersi inclusi nel disegno di legge in esame i danni verificatisi nella summenzionata provincia.

COMM. SPEC. ZONE COLPITE DALLE ALLUVIONI

6ª SEDUTA (31 luglio 1954)

DE LUCA. Come presentatore del disegno di legge n. 461 relativo alla provincia di Chieti, mi associo alla dichiarazione del senatore Molè per quanto riguarda la mia provincia.

GAVINA. A mio avviso sarebbe opportuno che nella ripartizione delle somme destinate alle provvidenze di cui al presente disegno di legge, i Provveditorati alle opere pubbliche e gli Ispettorati dell'agricoltura chiedessero il parere della Commissione speciale di cui facciamo parte o delle altre Commissioni competenti.

PUCCI. Mi associo al voto manifestato dal senatore Gavina.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso il cui titolo è stato modificato dalla Camera dei deputati, nel modo seguente: « Provvidenze a favore delle regioni colpite da alluvioni dal gennaio 1951 al 15 luglio 1954 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari